



Codice di procedura per le operazioni con parti correlate



Indice

Premessa	29
1. Individuazione delle parti correlate	29
2. Operazioni con/tra parti correlate	30
3. Comunicazione alla Società	31
4. Estensione	31
5. Verifica ed aggiornamento del "Codice di procedura"	31

Premessa

Le operazioni con parti correlate devono essere compiute in modo trasparente e rispettando criteri di correttezza formale e sostanziale.

Il Codice di autodisciplina della Società, riprendendo le indicazioni formulate dal Comitato per la *Corporate Governance*, attribuisce al Consiglio di amministrazione il compito di esaminare ed approvare preventivamente:

- le operazioni aventi significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società, poste in essere, con una parte correlata, dalla Società o da sue controllate (punto 2, lett. «A»);
- le altre operazioni con/tra parti correlate di cui al punto 2, lett. «B» e «C».

Inoltre, gli organi delegati forniscono tempestivamente, e comunque almeno una volta nell'arco di ogni trimestre solare, adeguata informativa sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate, sulle principali operazioni con parti correlate nonché sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi, quando non sottoposte alla preventiva approvazione del Consiglio di amministrazione.

Il presente "Codice di procedura", ha lo scopo di fornire a tutti i soggetti interessati norme di comportamento per comunicare alla Società la propria posizione di parte correlata nel compimento di operazioni con Italcementi S.p.A. Esso integra le disposizioni in materia già contenute nel Codice di autodisciplina della Società e riprende le definizioni contenute nei Principi contabili internazionali (in particolare lo IAS 24) come espressamente richiamati dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 (cd. Regolamento emittenti).

1) Individuazione delle parti correlate

Per parti correlate si intendono:

- a) i soggetti che controllano, sono controllati da, o sono sottoposti a comune controllo con Italcementi S.p.A.;
- b) i soggetti che detengono una partecipazione in Italcementi S.p.A. tale da potervi esercitare un'influenza notevole;
- c) i soggetti collegati ad Italcementi S.p.A.;
- d) i soggetti partecipati in «joint venture» da Italcementi S.p.A.;
- e) coloro ai quali sono attribuite responsabilità strategiche in Italcementi S.p.A. o nella sua controllante, intendendosi per tali i componenti il Consiglio di amministrazione ed il direttore generale;
- f) gli stretti familiari di uno dei soggetti ricompresi alle lettere b) ed e), intendendosi per tali coloro i quali ci si attende possano influenzare il soggetto, o esserne influenzati, nei loro rapporti con Italcementi S.p.A. Essi possono includere:
 - i) il convivente ed i figli di uno dei soggetti ricompresi alle lettere b) ed e);
 - ii) i figli del convivente di uno dei soggetti ricompresi alle lettere b) ed e);
 - iii) le persone a carico di uno dei soggetti ricompresi alle lettere b) ed e) o del convivente;
- g) i soggetti controllati, anche congiuntamente, o sottoposti ad influenza notevole dalle persone fisiche ricomprese nelle lettere e) e f);

Ai sensi del Principio contabile internazionale «IAS 24», per *controllo* deve intendersi il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di una società al fine di ottenerne i benefici dalla sua attività.

Pertanto, anche ai sensi del combinato disposto dell'art. 2359 cod. civ. e dell'art. 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, si ritiene siano da considerarsi comunque società *controllate*:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della *maggioranza* dei voti esercitabili nell'Assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'*influenza dominante* nell'Assemblea ordinaria;
- 3) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'*influenza dominante*, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
- 4) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'*influenza dominante* nell'Assemblea ordinaria.

Ai sensi del Principio contabile internazionale «IAS 28», una società si ritiene collegata quando chi vi partecipa ha un'*influenza notevole* e non è né una controllata né una joint venture. Per *influenza notevole* deve intendersi il potere di partecipare alla determinazione delle scelte amministrative e gestionali di una società senza averne il controllo.

Pertanto, anche ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. si ritiene siano da considerarsi comunque società *collegate* le società sulle quali un'altra società esercita un'*influenza notevole*; l'*influenza notevole* si presume quando nell'Assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

2) Operazioni con/tra parti correlate

Vengono individuate tre differenti categorie di operazioni con/tra parti correlate il cui compimento è disciplinato dal rispetto delle procedure seguenti.

A) Operazioni significative

Esse sono definite come le operazioni con/tra parti correlate che per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative ad Italcementi S.p.A.

Il loro compimento richiede la preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione che delibera sentito il parere del Comitato per il controllo interno e/o con l'assistenza di esperti indipendenti ai fini della valutazione dei beni, della consulenza finanziaria o tecnica.

Esse formano oggetto, altresì, di apposita informativa al pubblico nel rispetto delle disposizioni emanate dalla CONSOB.

B) Operazioni con società infragruppo e tra società controllate

Esse sono definite come le operazioni realizzate con/tra Società i cui bilanci vengono consolidati nel bilancio consolidato di Italcementi S.p.A. con il metodo integrale.

Il loro compimento richiede la preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Comitato per il controllo interno, quando singolarmente prese abbiano un valore

complessivo superiore a 2.500.000 euro e si tratti di operazioni atipiche, inusuali o regolate a condizioni difformi da quelle standard.

Le operazioni con/tra società infragruppo atipiche, inusuali o regolate a condizioni difformi da quelle standard aventi un valore complessivo inferiore a 2.500.000 euro devono, in ogni caso, formare oggetto di specifica informativa al Consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

Sono pertanto escluse dall'obbligo di autorizzazione e comunicazione al Consiglio di amministrazione le operazioni infragruppo che rientrano nell'attività caratteristica di Italcementi S.p.A. e che sono regolate a condizioni, termini e/o modalità non significativamente difformi da quelle di mercato, normali e/o usualmente praticate nei rapporti con soggetti non rientranti tra le parti correlate.

C) Operazioni con altre parti correlate

Esse sono definite come le operazioni realizzate con parti correlate diverse dalle "società infragruppo".

Il loro compimento richiede la preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Comitato per il controllo interno, quando singolarmente prese abbiano un valore complessivo superiore a 1.000.000 di euro, oppure superiore a 500.000 euro se trattasi di operazioni atipiche, inusuali o regolate a condizioni difformi da quelle standard.

Le operazioni con altre parti correlate di importo superiore a 500.000 euro nonché le operazioni atipiche, inusuali o regolate a condizioni difformi da quelle standard ancorché aventi un valore complessivo inferiore a 500.000 euro devono, in ogni caso, formare oggetto di specifica informativa al Consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

3) Comunicazione alla Società

I soggetti indicati al punto 1 che precede dovranno comunicare, o procurare che vengano comunicate, a Italcementi S.p.A. le informazioni necessarie per consentire alla stessa di adempiere agli obblighi derivanti dall'adozione del "Codice di procedura".

4) Estensione

Il Consiglio di amministrazione si adopera affinché le società controllate di Italcementi S.p.A., compatibilmente con le rispettive normative nazionali e fatte salve situazioni di particolare specificità, si conformino alle disposizioni del "Codice di procedura".

5) Verifica ed aggiornamento del "Codice di procedura"

Il Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Comitato per il controllo interno, provvede ad aggiornare tempestivamente il presente "Codice di procedura" qualora intervengano mutamenti nel sistema normativo o nell'organizzazione e nell'attività della Società.

Il Comitato per il controllo interno, inoltre, così come previsto dal Codice di autodisciplina, ha il compito di verificare periodicamente l'adeguatezza della presente procedura e di proporre al Consiglio di amministrazione gli eventuali aggiornamenti ritenuti necessari.